

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3094}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINELLI, BENEDETTI TULLIO, BERLINGUER GIOVANNI,
BINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CHIARANTE, GIAN-
NANTONI, GIUDICEANDREA, NATTA, PELLEGATTA MA-
RIA AGOSTINA, PICCIOTTO, RAICICH, TANI, TEDESCHI,
TESSARI, VITALI**

Presentata l'11 luglio 1974

Utilizzazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature da parte delle comunità

ONOREVOLI COLLEGHI! — La utilizzazione degli edifici scolastici, dei loro spazi verdi e delle loro attrezzature per le attività culturali, sociali, politiche e di tempo libero delle comunità si è imposta con sempre maggiore forza nel corso degli ultimi anni. Le amministrazioni locali, comuni e province, proprietarie e responsabili della manutenzione degli edifici scolastici, spinte dai bisogni del movimento associativo, particolarmente sportivo, hanno già da tempo sollecitato le forze parlamentari a superare una legislazione e regolamentazione vecchia ed assurda che considera l'edificio scolastico come un bene che deve essere utilizzato solo per le attività scolastiche strettamente intese, anche a rischio di restare chiuso per la maggior parte dei giorni dell'anno e delle ore del giorno. E pensare che l'utilizzazione per le attività culturali, sociali, politiche e di tempo libero della comunità è temporalmente complementare all'uso scolastico. La richiesta delle pubbliche amministrazioni locali riguarda particolarmente le palestre e le attrezzature sportive;

il problema per noi va posto però per l'edificio intero e l'insieme delle sue attrezzature. È il concetto dell'uso comunitario e dell'utilizzazione piena, senza tempi morti e sprechi, delle attrezzature scolastiche che si tratta di affermare.

Che la spinta all'utilizzazione plurima delle attrezzature scolastiche sia reale ci è anche testimoniato dalla soluzione pratica del problema che volenterosi e tenaci amministratori hanno trovato superando gli ostacoli e le strettoie legislative e regolamentari quando hanno incontrato solerti e intelligenti funzionari e dirigenti scolastici.

È con riferimento a tale esigenza, investito dalle pressanti sollecitazioni provenienti dalla periferia che nel 1969, con la circolare 14 gennaio n. 11 - Concessione in uso di palestre ed impianti sportivi scolastici ad enti, associazioni e società sportive - il ministro Sullo apriva un primo, timido spiraglio. La concessione, espressa con estrema avarizia e segnata dalla solita e puntigliosa procedura burocratica, tanto basti che le concessioni deb-

bono essere segnalate al Ministero, riflette ancora la tradizionale concezione dell'edificio scolastico, al più l'amministrazione scolastica ne consente in casi eccezionali il prestito. È tale concezione che si tratta di modificare considerando l'edificio scolastico e le sue attrezzature quale un bene che appartiene alla comunità, un bene utilizzato, anche se in modo preminente, per le attività scolastiche propriamente intese.

Su questa strada d'altra parte spinge la problematica che ruota attorno al concetto di scuola aperta, dell'educazione permanente quando non sia intesa soltanto quale organizzazione della scuola per adulti ma anche e soprattutto come l'insieme delle manifestazioni culturali, sociali e politiche che creano un continuo educativo. Lo stesso dibattito sullo stato giuridico del personale della scuola e le conclusioni cui si è pervenuti in ordine alla gestione della scuola reclamano una diversa concezione ed un diverso uso delle sue attrezzature. Pur con pesanti limiti le componenti della comunità sono entrate nella gestione della scuola; non crea forse questo fatto un rapporto diverso fra scuola e società che coinvolge lo stesso problema della utilizzazione degli edifici scolastici e delle loro attrezzature? È vero che nel corso della discussione della legge di delega la questione che ci interessa in modo specifico non ha trovato spazio. Ad una positiva considerazione del problema ci pare comunque apra la strada l'articolo 15 - Funzioni del consiglio scolastico provinciale - del decreto delegato « Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica », quando assegna al punto f) al consiglio scolastico provinciale la determinazione dei criteri generali per l'utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico dei locali e delle attrezzature delle scuole.

Non pensiamo possa stupire il fatto che il problema di una revisione legislativa della materia sia posto oggi con particolare forza.

È che oggi è sentita con intensità la mancanza di attrezzature materiali che offrano spazi e modi di organizzazione al movimento associativo che nei vari campi e settori si va esprimendo nel paese; dopo il periodo contrassegnato dallo sviluppo e dalla crescita meramente quantitativa dei nostri agglomerati urbani, una crescita che dominata dal puro profitto e dalla speculazione ha creato nel tessuto urbano i guasti che sono sotto gli occhi di tutti, è oggi che si pone l'accento sui ne-

cessari servizi di cui risultiamo privi. Si tratta allora di censire tutte le disponibilità, di utilizzarle per far fronte alle esigenze e coprire vuoti. Il contributo della scuola può essere rilevante se non ci arrestiamo alle sole palestre come sino ad ora si è fatto ma passiamo all'insieme dell'edificio scolastico con i suoi spazi circostanti e le sue attrezzature. Nessuno più di noi conosce lo stato dell'edilizia scolastica, non è che la scuola sia stata e stia meglio di altri servizi e settori; il problema però resta quello di mobilitare ed utilizzare tutte le risorse, tutti i mezzi disponibili per rispondere alla necessità di offrire alla comunità gli strumenti per potenziare l'associazionismo ed i suoi vari momenti organizzati, condizione questa essenziale per contribuire a creare un ricco tessuto democratico, per elevare il costume democratico.

L'operazione, va richiamato soltanto tanto è ovvio, non comporta spesa di sorta; si inserisce anzi in un quadro di migliore utilizzazione delle disponibilità, un quadro anche, quindi, di risparmio se si pensa che in tal modo gli enti locali possono essere sottratti all'impegno di dotare le comunità di locali e spazi necessari. Non ci pare sia il caso di insistere ulteriormente su questo punto.

Non finanziarie ma di altra natura sono le difficoltà e le resistenze da superare per giungere ad affermare il concetto dell'edificio scolastico quale edificio pubblico a totale disposizione della comunità; si tratta di vincere la concezione, tanto radicata da farsi pregiudizio, della scuola quale corpo chiuso, una scuola gelosa dei suoi beni, una scuola che fatica ad intendere quale istruzione ed educazione, quale « scuola », un dibattito, una riunione, un incontro di natura sindacale o politica.

Nella nostra proposta assegnamo ai comuni e alle province il compito di regolamentare l'uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche: già ora essi li assumono in consegna rendendosene garanti per gli usi connessi all'attività scolastica.

Per la nostra legislazione essi hanno il compito di dotare le scuole dei necessari locali e di assicurarne la manutenzione. Il testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, agli articoli 91 e 144 rispettivamente per i comuni e le province a seconda del tipo di scuole, stabilisce l'obbligatorietà delle spese per gli edifici scolastici. Tale obbligo è stabilito anche nel testo unico 5 febbraio 1928 riguardante l'istruzione elementare e nel relativo regolamento di esecuzione, infine nel

regio decreto 6 maggio 1923 - ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali. Anche quando, come nella legislazione più recente, basta ricordare la legge 28 luglio 1967, n. 641 - nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria - e la legge 18 marzo 1968, n. 444 - ordinamento della scuola materna statale - lo Stato interviene direttamente nella costruzione degli edifici, li consegna in seguito agli Enti locali con l'obbligo della cura e della manutenzione. Va detto che la legislazione in vigore codifica il criterio che gli Enti locali hanno la cura degli edifici per conto dell'amministrazione scolastica: questi, nell'uso, appartengono alla scuola ed alla scuola soltanto.

L'articolo 260 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, in esecuzione del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, è al riguardo estremamente chiaro: « gli edifici scolastici ed i locali di questi destinati ad alloggio per gli insegnanti non possono essere adibiti ad altro uso anche temporaneamente e parzialmente, salvo espressa autorizzazione del provveditore da concedersi per iscritto, caso per caso ». L'articolo 24 della legge 28 luglio 1967, n. 641, ribadisce il concetto: « *(omissis)* le opere passano in proprietà degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione ». Sulla stessa linea all'articolo 6 si muove la legge 18 marzo 1968, n. 444, in questa si è anche sentita la necessità di marcare il concetto con un « unicamente »: « gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà ai comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione ». Va richiamata, quale testimonianza di una applicazione miope e burocratica della normativa in vigore, la circolare 16 gennaio 1954, n. 2 - palestre ginnastiche ad uso delle scuole elemen-

tari e degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica. Vi abbondano i divieti più tassativi, l'aggettivazione l'apparenta ad un foglio disposizioni di una caserma. È di tale normativa che con la nostra proposta chiediamo la abrogazione.

Nel merito della nostra proposta pensiamo vada sottolineato il fatto che la regolamentazione dell'uso dei locali e delle attrezzature da parte dei cittadini e la definizione dei rapporti tra il comune e la provincia e l'amministrazione scolastica non rinviano a criteri stabiliti al centro meticolosamente come spesso accade in casi del genere. È localmente, nella collaborazione tra amministrazioni locali ed organi di gestione della scuola previsti dai decreti relativi allo stato giuridico del personale della scuola, che viene definito il tutto in rapporto alle specifiche situazioni, senza passaggi inutili e burocratici. È naturale che nella regolamentazione dovranno trovare sistemazione i problemi del personale di custodia e del suo trattamento.

Nella nostra proposta abbiamo dato anche una risposta al problema della alienazione o dell'affittanza di quei locali od edifici scolastici non più usati dalla scuola; il movimento della popolazione, la eliminazione delle pluriclassi ha portato all'abbandono di diversi edifici: alienandoli o affittandoli si recupera un patrimonio da destinare a scopi culturali e scolastici.

Onorevoli colleghi, al di là delle nostre motivazioni teoriche che la riportano alla problematica della scuola aperta e dell'educazione permanente, la proposta in sé risponde ad un elementare bisogno di razionalizzare l'uso di ciò che si ha, alla necessità di sfruttare per le comunità locali tutti i mezzi disponibili: è per questo che confidiamo in una sollecita ed unanime sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il comune e la provincia possono adibire i locali, gli spazi annessi e le relative attrezzature delle scuole materne, delle scuole elementari, delle scuole medie di ogni ordine e grado per lo svolgimento di attività culturali, sociali, politiche e di tempo libero della comunità nelle ore e nei periodi liberi dalle attività scolastiche.

ART. 2.

I consigli comunali e provinciali sentito il consiglio scolastico provinciale approvano il regolamento d'uso dei locali e delle attrezzature da parte dei cittadini e loro gruppi organizzati nel caso di attività di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Il comune e la provincia hanno la piena responsabilità dei locali e delle attrezzature scolastiche usati per attività extra-scolastiche.

ART. 4.

Il comune e la provincia concorderanno con ogni consiglio di circolo o di istituto l'uso dei locali e delle attrezzature.

ART. 5.

I comuni e le province, constatata la totale e perdurante cessazione di ogni attività scolastica, possono adibire ad altri usi o affittare o alienare locali o edifici scolastici. Il ricavo dell'affitto o dell'alienazione sarà impiegato in opere, attrezzature o attività scolastiche.

ART. 6.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.